

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge 15 marzo 1997 n. 59 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59";

Vista la circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 95 Serie I in data 25 febbraio 2000;

Vista la Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 9 e successive modifiche recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2003 n. 1461 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo ai sensi dell'art. 2 comma 4 della Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 9";

Vista la deliberazione di G. M. n. 225 del 05.03.1993 e successive modifiche recante "Piano particolareggiato dell'area portuale - approvazione"-;

Vista la determinazione dirigenziale n. 591 del 11.10.2002 recante "Ristrutturazione ed arredo urbano della piazza del porto e del lungotavollo - approvazione progetto esecutivo 1 stralcio - 1 lotto";

Visto l'Atto di Sottomissione n. 1/2004 con il quale la Regione Emilia Romagna, competente in materia, ha consentito al Comune di Cattolica, ai sensi dell'art. 38 del Codice della Navigazione, l'anticipata occupazione di un'area demaniale marittima di circa mq. 5.318,00 affinché si potesse dar seguito, nelle more della redazione e stipula dell'atto formale di concessione, alla realizzazione del suddetto progetto esecutivo 1 stralcio - 1 lotto;

Vista la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 9 in data 16.02.2005 recante "Affidamento in gestione dei nuovi manufatti realizzati dal Comune di Cattolica a seguito dei lavori di arredo urbano della nuova piazza del porto e del lungotavollo";

Considerato che, per effetto della predetta deliberazione, un manufatto pari a mq. 150,00 ed una porzione di manufatto pari a mq. 77,00 sono stati affidati, rispettivamente, alla associazione A.N.M.I. e alla ditta Venturini Giancarlo & C. S.n.c. in virtù del principio di insistenza riconosciuto dall'art. 37 del Codice della Navigazione nonché dall'art. 10 comma 5 lett. d) punto 2 della Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 9, atteso che alla predetta associazione, già titolare di altra concessione demaniale marittima nella medesima area, le è stata revocata per motivi di pubblico interesse a far data dal 22 settembre 2003, come risulta da nota sub Prot. n. 9387 del 18 settembre 2003 mentre la predetta ditta, anch'essa già titolare di concessione demaniale marittima nella medesima area, ha spontaneamente riconsegnato al Comune di Cattolica l'area oggetto di concessione ed ha provveduto a rimuovere a proprie spese il manufatto ivi insistente riportando la zona in pristino stato, come risulta da verbale di riconsegna sub Prot. n. 2624 del 7 marzo 2005;

Considerato che i predetti affidamenti, regolamentati con apposite convenzioni sub Rep n. 19783 e n. 19784 riportanti prescrizioni, prevedono una durata di anni sei con decorrenza dal 28.06.2005, tacitamente rinnovata per ulteriori anni sei qualora dodici mesi prima non venga data disdetta da una delle parti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e che successivamente, in caso di affidamento dell'immobile a terzi mediante stipula di nuova convenzione, l'Amministrazione si impegna a riconoscere, a parità di condizioni, il diritto di prelazione nei confronti delle precedenti parti affidatarie da esercitarsi entro trenta giorni dalla comunicazione dell'intervenuta aggiudicazione;

- che la durata dell'affidamento previsto dalle predette convenzioni è stata determinata con riguardo alla

disciplina civilistica delle locazioni di immobili ad uso diverso da civile abitazione;

- che in materia di demanio marittimo vige, viceversa, il principio di specialità sancito dall'art. 1 del Codice della Navigazione, per effetto del quale pare opportuno modificare le predette convenzioni nella parte in cui viene regolamentata la durata dell'affidamento, potendosi legittimamente applicare, al termine del medesimo, il rinnovo automatico in favore delle medesime parti affidatarie anche in caso di nuove istanze di affidamento dell'immobile senza farsi ricorso ad eventuale diritto di prelazione, il tutto sulla base del principio sancito dall'art. 37 del Codice della Navigazione nonchè dall'art. 10 comma 5 lett. d) punto 2 della Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 9;

- che il sopra citato principio di insistenza, è confermato dalle modifiche apportate dalla Legge n. 88/2001 all'art. 1 della Legge n. 494/93, prevedendo che le concessioni del demanio marittimo sono rinnovate automaticamente ad ogni scadenza, in un'ottica di incentivazione al più sicuro investimento da parte del concessionario nei beni dell'impresa, principio che può venir meno soltanto a fronte di un provvedimento di revoca per ragioni di pubblico interesse;

Con voti palesi, unanimi,

DELIBERA

Di fornire le seguenti direttive ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 165/2001:

1) di modificare, per i motivi in premessa citati ed in virtù dei provvedimenti normativi sopra riportati, le convenzioni sub. Rep. n. 19783 e sub Rep. n. 19784 stipulate in data 28.06.2005 rispettivamente con l'associazione A.N.M.I. e con la ditta Venturini Giancarlo & C. S.n.c. limitatamente nella parte disciplinante la durata dell'affidamento in gestione degli immobili in premessa citati realizzati dal Comune di Cattolica nell'ambito dei lavori di ristrutturazione e di arredo della nuova piazza del porto e del lungotavollo;

2) di stabilire che, al termine dell'affidamento, lo stesso venga automaticamente rinnovato nei confronti delle medesime parti affidatarie mediante il rinnovo delle predette convenzioni alle condizioni che il Comune di Cattolica riterrà opportuno stabilire, anche in presenza di nuove domande di affidamento di terze parti;

3) di approvare gli allegati schemi di appendice alle sopra citate convenzioni sub Rep. n. 19783 e sub Rep. n. 19784 stipulate in data 28.06.2005 rispettivamente con l'associazione A.N.M.I. e con la ditta Venturini Giancarlo & C. S.n.c..

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza ai sensi dell'art. 47 - 3 comma - legge 8.6.1990 n. 142;

Con voti unanimi e palesi,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

DEL35098/ASD-DEL Delibera G.C. n. 120 del 10.10.2007 pag.
